

 A.S.L. VC Azienda Sanitaria Locale di Vercelli	REGOLAMENTO	Regolamento sponsorizzazioni (URP.RE.3001.00).doc
		pag1/14

Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni

	<i>Nominativo</i>	<i>Funzione/Struttura</i>	<i>Data</i>	<i>Firma/evidenza di approvazione</i>
Stesura	Claudia Taliano	Collaboratore Amministrativo Professionale URP	<i>Aprile 2023</i>	<i>Firmato in originale</i>
Verifica	Laura Gili	Dirigente S.S. Patrimoniale	<i>Aprile 2023</i>	<i>Firmato in originale</i>
	Gabriele Giarola	Direttore Amministrativo	<i>Aprile 2023</i>	<i>Firmato in originale</i>
Autorizzazione	Eva Colombo	Direttore Generale ASL VC	<i>Aprile 2023</i>	<i>Firmato in originale</i>
Emissione	Eva Colombo	Responsabile URP	<i>Aprile 2023</i>	<i>Firmato in originale</i>

Data di applicazione	Approvato con DDG n. 450 del 22/04/2023
REV.	00

 A.S.L. VC Azienda Sanitaria Locale di Vercelli	REGOLAMENTO	Regolamento sponsorizzazioni (URP.RE.3001.00).doc
		pag2/14

1. REGOLAMENTO	3
ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ	3
ART. 2 - DEFINIZIONI	3
ART. 3 – SCELTA DELLO SPONSOR	4
ART. 4 – SPAZI ED INIZIATIVE OGGETTO DI POSSIBILE SPONSORIZZAZIONE.....	5
ART. 5 – ATTI DI MECENATISMO.....	6
ART. 6 - CASI DI ESCLUSIONE DALLE SPONSORIZZAZIONI	6
ART. 7 - COMITATO ETICO DI GARANZIA	7
ART. 8 - UTILIZZO DEI PROVENTI DELLE SPONSORIZZAZIONI E ACQUISIZIONE DEI BENI.....	8
ART. 9 - MODALITA' ORGANIZZATIVE	8
ART. 10 - IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE.....	9
ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	9
ART. 12 - ASPETTI FISCALI.....	9
ART. 13 - SPESE CONTRATTUALI.....	9
ART. 14 – NORME TRANSITORIE.....	10
ART. 15 - DECORRENZA	10
ART. 16 - CLAUSOLA GENERALE DI RINVIO.....	10
2. ALLEGATI.....	11
3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	14
4. STORIA DELLE MODIFICHE	14

1. REGOLAMENTO

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione da parte di terzi in applicazione dell'art. 43 della Legge 449/97, dell'art. 28 comma 2 bis della Legge 448/98 e D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e si prefigge lo scopo di indicare gli atti e le condizioni necessarie per assicurare all'ASL di Vercelli una corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione nel rispetto delle norme vigenti, nonché di criteri di efficienza, efficacia e trasparenza.

Le iniziative di sponsorizzazione/pubblicità devono tendere a favorire l'innovazione dell'organizzazione e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali prestati. Le iniziative devono essere dirette al perseguimento di pubblici interessi, escludendo forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata.

L'attività di sponsorizzazione è diretta quindi a reperire risorse economiche e patrimoniali, che saranno convogliate ed utilizzate per il miglioramento degli standard di qualità dei servizi erogati all'utenza, per campagne di comunicazione istituzionale e di informazione ed educazione alla salute aventi come destinatari cittadini ed utenti, per erogazione di assegni di ricerca e/o borse di studio, per progetti di ricerca in ambito sanitario, per attività connesse con la *customer satisfaction*, per interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale dell'Azienda, nonché per ridurre le spese rispetto agli stanziamenti disposti nel bilancio previsionale.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento, si precisa che:

- per “**contratto di sponsorizzazione**” si intende un contratto a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive mediante il quale un soggetto (SPONSOR) si obbliga ad erogare una somma di danaro o a fornire beni o servizi, a erogare assegni di ricerca e/o borse di studio, a eseguire lavori in favore dell'Azienda Sanitaria (SPONSEE) la quale, a sua volta, si obbliga a rendere disponibili appositi e determinati spazi per la pubblicità dello SPONSOR, ovvero a diffondere il nome di quest'ultimo tramite prestazioni di veicolazione del marchio / logo o di altri messaggi.
- per “**sponsorizzazione**” si intende ogni contributo in beni, servizi, denaro od ogni altra utilità proveniente all'Azienda Sanitaria da parte di terzi nell'ambito applicativo dei “contratti di sponsorizzazione”, di cui al comma precedente;
- per “**sponsor**” si intende il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto pubblico che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con l'Azienda Ospedaliera;
- per “**sponsee**” si intende l'Azienda Sanitaria titolare dei benefici apportati dalla stipula di contratti di sponsorizzazione;
- per “**manifestazione di interesse**” (o scheda sponsor) si intende la comunicazione all'Azienda da parte di terzi della volontà e disponibilità ad attivare contratti di sponsorizzazione;
- per “**spazio pubblicitario**” lo spazio fisico o il supporto di trasmissione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dall'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli per la pubblicità dello sponsor.

ART. 3 – SCELTA DELLO SPONSOR

- 1) La scelta dello sponsor può avvenire mediante due percorsi procedurali:
- **Tramite affidamento diretto.** Si può procedere all'affidamento diretto per i contratti di sponsorizzazione nei seguenti casi:
 - a. nel caso di sponsorizzazioni il cui valore, a norma di quanto previsto dal combinato disposto di cui all' art. 1 del D.L. 76/2020, comma 2, che prevede alla lettera a) l'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 Euro. Tale deroga è attualmente in vigore fino al 30/06/2023;
 - b. in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui la particolare natura, caratteristiche e peculiarità dell'evento, iniziativa, progetto, oggetto di sponsorizzazione, limitino la trattativa ad un unico soggetto e, quindi, non si presti a procedura selettiva.In ogni caso, l'affidamento diretto avviene previa formale valutazione di congruità e avvallo da parte della Direzione Generale.
 - **Mediante procedura selettiva.** La scelta dello sponsor è effettuata di norma mediante una pubblica selezione¹ preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso contenente l'oggetto e/o le iniziative da sponsorizzare, le modalità ed i termini entro i quali i terzi possono manifestare all'Azienda l'interesse ad attivare contratti di sponsorizzazione.
All'avviso viene data visibilità mediante pubblicazione per almeno 30 giorni sul sito internet aziendale (www.aslvc.piemonte.it) e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti ed opportune per una maggior conoscenza e partecipazione. In ogni caso dell'avviso può essere data notizia a soggetti che si ritiene possano essere eventualmente interessati (es. fornitori, associazioni di categoria).
La manifestazione di interesse denominata "Scheda Sponsor (URP.MO.3002.nn)", da presentarsi a cura dei soggetti terzi, dovrà essere esplicitata in forma scritta ed indicare:
 - il bene, il servizio, il lavoro, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare nonché gli spazi pubblicitari di interesse nell'ambito delle opportunità offerte;
 - l'accettazione delle condizioni previste dallo specifico avviso e delle disposizioni del presente regolamento nonché l'impegno a sottoscrivere conforme contratto di sponsorizzazione;
 - il corrispettivo della sponsorizzazione con specifica dichiarazione di disponibilità ad erogare il contributo previsto nei termini e secondo le modalità indicateL'offerta deve essere accompagnata dalle specifiche dichiarazioni, certificazioni e documentazioni richieste nell'avviso.
- 2) L'Azienda Sanitaria accoglie la richiesta avanzata con la "Scheda sponsor" mediante deliberazione di approvazione del relativo schema di contratto, nel quale lo sponsor si impegna, tra l'altro, a rispettare quanto contenuto nel presente regolamento. Nel contratto medesimo, in corrispondenza dell'indicazione degli specifici prodotti oggetto di pubblicità, viene indicato il corrispettivo economico da versare all'Azienda ed i relativi tempi di erogazione. Nel caso di prodotti pubblicitari non espressamente tariffati, fa fede quanto indicato nel relativo contratto di sponsorizzazione.
- 3) Ove pervengano più offerte, riferite alla stessa iniziativa, da sponsor incompatibili tra loro (es. in regime di concorrenza), la scelta sarà effettuata in ragione della maggiore utilità economica per l'Azienda.

¹ Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 50/2016 e smi

- 4) Nel caso in cui l'oggetto della sponsorizzazione consista in beni e/o servizi di modesto valore, non superiore a € 40.000,00², o sino al giugno 2023 per importi inferiori a € 139.000,00, oppure per lo stesso oggetto sia già stato in passato individuato utilmente uno sponsor, l'Azienda può rivolgersi direttamente allo sponsor disponibile, derogando a quanto previsto dal comma 1.
- 5) L'Azienda può stipulare contratti di sponsorizzazione anche con soggetti pubblici o privati i quali, intendendo assumere la veste di sponsor di progetti o iniziative dell'Ente, manifestino spontaneamente la loro volontà.
- 6) L'Azienda può decidere di affidare l'incarico per la ricerca degli sponsor ad agenzie specializzate nel campo della pubblicità, secondo le procedure per gli appalti di servizi previste dal D.lgs 50/2016 e smi.

La procedura per la ricerca degli sponsor viene avviata dall'Azienda mediante definizione di specifico avviso contenente le caratteristiche dell'incarico e la richiesta di presentazione di apposito progetto – offerta.

L'Azienda si riserva la facoltà di articolare il punteggio da assegnare agli elementi progettuali e a quelli economici, questi ultimi rappresentati dal compenso richiesto da esprimersi in termini percentuali sul fatturato delle sponsorizzazioni procacciate, in base alle tipologie delle iniziative oggetto del contratto di agenzia.

Qualora un soggetto faccia pervenire una proposta di sponsorizzazione finalizzata alla realizzazione di interventi, lavori, servizi o fornitura di beni, l'Azienda sanitaria, valutatane l'opportunità e la rispondenza ai propri obiettivi nonché alle prescrizioni del presente regolamento, è tenuta a garantire adeguate forme di pubblicità e di concorrenza al fine di comparare l'offerta pervenuta con possibili ulteriori offerte migliorative, assicurando altresì il rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione.

ART. 4 – SPAZI ED INIZIATIVE OGGETTO DI POSSIBILE SPONSORIZZAZIONE

Gli spazi (bacheche, inserzioni...) oggetto di possibile sponsorizzazione presso l'Azienda ASL di Vercelli sono i seguenti:

- spazi murali nelle aree di ingresso, nei corridoi di percorrenza del pubblico - ad eccezione della "Galleria dei benefattori" - e nelle sale di attesa presso tutte le strutture dell'Azienda per la collocazione di manifesti ed avvisi pubblicitari;
- apposite bacheche aziendali;
- spazi sugli organi di informazione e pubblicazioni aziendali;
- *rotors* luminosi informativi;
- spazi su depliant, locandine, manifesti relativi a corsi, convegni o attività di comunicazione istituzionale inerenti;
- banner su intranet;
- offerte commerciali, finanziarie e bancarie destinate ai dipendenti dell'Azienda;
- chioschi multimediali e cartacei pubblicitari;
- spazi negli ascensori;
- spazi presso le bollatrici dei dipendenti, spazi presso punti strategici della comunicazione al pubblico (punti gialli, telefoni, ristorazione, spogliatoi dipendenti ecc.)
- programma di eventi aziendali: conferenza annuale dei servizi, corsi e convegni scientifici e spazi sui relativi depliant;

² artt. 19 e 36, comma 2, lett a) del D.lgs. 50/2016

- iniziative nell'ambito dell'educazione alla salute;
- cessione all'Azienda di prodotti promozionali da distribuire a pazienti e/o dipendenti e/o soggetti frequentatori delle strutture aziendali;
- fornitura e donazione di prodotti, materiali ludici per i servizi all'infanzia dell'Azienda;
- arredi ed abbellimenti per accoglienza e per le sale d'aspetto;
- iniziative di sostegno di cause di utilità sociale (“Cause Related Marketing”);
- fornitura di bevande e cibo (*catering*) in caso di eventi aziendali;
- iniziative a sostegno della ricerca sanitaria attraverso erogazione di borse di studio
- esecuzione, manutenzione e restauro di opere pubbliche in disponibilità dell'azienda compresa l'attività di progettazione, direzione lavori, esecuzione e collaudo ai sensi e nel rispetto D.Lgs. 50/2016.

ART. 5 – ATTI DI MECENATISMO

Le sponsorizzazioni prive di significativo ritorno di natura pubblicitaria nelle quali prevalgono gli elementi del contratto a prestazioni unilaterali, con la prevalenza di profili di mero mecenatismo da parte dello sponsor, sono affidate direttamente, qualunque sia il valore della prestazione resa.

I progetti tecnici relativi ad interventi di restauro di beni culturali e artistici dell'Azienda Sanitaria devono essere preventivamente autorizzati dalle competenti Soprintendenze.

ART. 6 - CASI DI ESCLUSIONE DALLE SPONSORIZZAZIONI

- 1) Non sono consentite sponsorizzazioni di cui al presente regolamento nei seguenti **luoghi**:
 - interno dei reparti e ambulatori (escluse le sale d'attesa);
 - ascensori;
 - camere mortuarie e locali di servizio direttamente collegati e aperti al pubblico;
 - auto aziendali;
 - aree particolari escluse su richiesta motivata della Direzione Medica di Presidio o Distretto.
- 2) Non possono essere **oggetto** di contratti di sponsorizzazione:
 - servizi di onoranze funebri;
 - armi;
 - servizi finalizzati al conseguimento di risarcimenti derivanti dall'esercizio dell'attività sanitaria;
 - prodotti e/o servizi di natura politica, religiosa, sindacale;
 - prodotti farmaceutici;
 - pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di fumo di tabacco/alcolici e qualunque altro tipo di prodotto commerciale che si configuri come contrastante con gli stili di vita promossi dall'azienda attraverso i suoi programmi;
 - prodotti legati al gioco d'azzardo;
 - materiale pornografico o a sfondo sessuale;
 - messaggi offensivi, nonché prodotti e/o servizi in reale o potenziale conflitto di interesse con l'attività e gli scopi istituzionali dell'ASL di Vercelli;
 - prodotti stupefacenti;
 - cartomanzia ed attività similari.

3) Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione i **soggetti** che:

- abbiano in atto controversie e conflitti di natura giuridica con l'ASL VC
- qualora lo sponsor sia un fornitore di beni, un prestatore di servizio, un esecutore di lavori selezionato dall'agenzia con le procedure previste dal D.lgs. 50/2016, a meno che la sponsorizzazione non sia stata compresa nelle condizioni in base alle quali è avvenuto l'affidamento della fornitura, del servizio o del lavoro

L'Azienda sanitaria si riserva comunque la facoltà di rifiutare qualsiasi richiesta di sponsorizzazione attraverso il Comitato Etico di Garanzia di cui all'articolo successivo, qualora ravvisi potenziali danni all'immagine del servizio sanitario o semplicemente la ritenga, per ragioni di interesse pubblico, inopportuna.

È fatto divieto di promuovere prodotti o servizi negli spazi di competenza dell'ASL VC senza preventiva autorizzazione.

ART. 7 - COMITATO ETICO DI GARANZIA

Al fine di assicurare una puntuale applicazione di quanto previsto dagli artt. 4, 5 e 6 del presente Regolamento, in particolare per iniziative, eventi o progetti per la cui valutazione sia richiesta una specifica e particolare competenza tecnico-scientifica finalizzata ad individuare l'esistenza di possibili conflitti di interesse, è costituito un Comitato Etico di Garanzia interno all'Azienda Sanitaria. Tale Comitato deve esprimere parere obbligatorio, su richiesta del referente dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, preventivamente all'adozione di determina di approvazione di contratti di sponsorizzazione. L'eventuale parere negativo del Comitato Etico di Garanzia circa l'oggetto di una sponsorizzazione è vincolante e pregiudica la possibilità di attivare il/i contratti di sponsorizzazione di che trattasi.

Fanno parte del Comitato Etico di Garanzia:

- Direttore della Direzione Medica di Presidio
- Direttore della S.C. Gestione Affari Istituzionali
- Direttore della S.S. Patrimoniale
- Referente del Piano Locale della Prevenzione
- Referente dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Le funzioni operative, di supporto e di segreteria sono svolte dal personale dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico. I componenti vengono interpellati per esprimere parere in merito alla congruità della richiesta di sponsorizzazione. In caso di impossibilità a partecipare al Comitato il componente può delegare la partecipazione al Comitato medesimo ad altro dirigente o funzionario della propria struttura.

Il Comitato:

- esprime parere preventivo sull'avviso e sul progetto per la ricerca dello sponsor;
- valuta le offerte presentate secondo quanto indicato all'art. 10;
- valuta la sussistenza di potenziali conflitti di interesse relativamente ai prodotti e alle iniziative oggetto di sponsorizzazione;
- verifica il corretto adempimento degli obblighi istruttori come definiti ai sensi del presente regolamento;
- può attivare a propria discrezione verifiche circa il rispetto degli accordi sottoscritti. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione;

- può sentire, se ritenuto necessario, ogni altra figura professionale dell'Azienda che si riterrà opportuno interpellare a seconda della particolare tipologia delle sponsorizzazioni da analizzare.

Ciascun componente è tenuto all'astensione nell'ipotesi in cui possa ravvisarsi un conflitto di interessi, anche solo potenziale, in merito al progetto esaminato. A tal fine i componenti sono tenuti a rilasciare una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi sulla base di un format predisposto dall'Ufficio Anticorruzione e trasparenza che deve essere conservato agli atti della pratica.

Valutazione delle offerte

1. Il Comitato procede alla valutazione delle offerte verificando preliminarmente la loro ammissibilità ai sensi della normativa vigente e di quanto stabilito nel presente regolamento.
2. Se una sola offerta verrà valutata come ammissibile dal Comitato, l'Azienda potrà intraprendere una procedura negoziata con l'offerente per definire i termini e le condizioni dell'accordo di sponsorizzazione.
3. Se le proposte valutate come ammissibili in relazione al medesimo progetto saranno più di una, il Comitato procederà ad una valutazione comparativa sulla base dei seguenti criteri, in ordine di importanza:
 - a) per le sponsorizzazioni in denaro: l'entità e la modalità di attribuzione del contributo offerto dal proponente e le opportune valutazioni circa l'affidabilità del proponente;
 - b) per le sponsorizzazioni tecniche: il carattere innovativo e le finalità del progetto/prestazioni/attività e utilità dello stesso per i fini perseguiti dall'Azienda;
 - c) eventuali oneri di impianto o di gestione a carico dell'Azienda.
4. All'esito della comparazione, il Comitato, formulerà una graduatoria delle proposte pervenute ed individuerà l'offerente classificato per primo in graduatoria che sarà dichiarato idoneo per la stipula del contratto di sponsor oppure, in caso contrario, deciderà che nessun soggetto risponde ai requisiti dell'avviso e quindi non procederà alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione.
5. Nel caso in cui l'offerente risultato aggiudicatario dichiarerà di non voler procedere alla stipula del contratto, si procede con l'offerente collocato al posto successivo nella graduatoria.

ART. 8 - UTILIZZO DEI PROVENTI DELLE SPONSORIZZAZIONI E ACQUISIZIONE DEI BENI

- 1) I proventi delle sponsorizzazioni sono finalizzati al perseguimento di interessi pubblici e a migliorare la qualità delle attività di comunicazione/informazione a favore dell'utenza.
All'uopo viene attivata una commessa dedicata da parte della S.C. Politiche e Gestione delle Risorse Economiche, che deve essere opportunamente informata.
- 2) I beni oggetto di inventario saranno acquisiti previa formale deliberazione dell'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli e con successiva registrazione nel libro inventario.

ART. 9 - MODALITA' ORGANIZZATIVE

La struttura di riferimento, in ambito aziendale, per la gestione delle sponsorizzazioni è l'Ufficio Relazioni con il Pubblico. Responsabile del procedimento è il Referente del citato Ufficio.

ART. 10 - IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

- 1) Il contratto di sponsorizzazione fra l'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli e lo sponsor è un contratto atipico; rientra nei contratti di pubblicità bilaterale a prestazioni corrispettive con regime giuridico riconducibile alle norme generali sui contratti (Art. 1323 C.C.). Verrà sottoscritto dalle parti e prevedrà puntualmente la descrizione delle modalità tecniche, della durata e degli oneri economici assunti dallo sponsor le clausole di tutela rispetto ad eventuali inadempienze e i conseguenti impegni derivanti per l'Amministrazione.
- 2) Per le imprese private trattasi di "spese di pubblicità" (D.L. 74/92) e come tale è interamente deducibile dal reddito imponibile d'impresa.
- 3) L'introito per l'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli avviene mediante emissione di fattura più IVA (se ed in quanto dovuta), con pagamenti nei termini previsti dai contratti.
- 4) Con apposita deliberazione del Referente dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico vengono approvati ed aggiornati il presente regolamento, lo schema di contratto e la scheda sponsor, cui dovranno conformarsi i contratti di sponsorizzazione (da adottarsi con deliberazione proposta dalla S.S. Patrimoniale).
- 5) L'uso improprio del nome dell'Azienda da parte dello sponsor o del proprio logo e/o segni distintivi, oltre quanto contrattualmente previsto, compreso il mancato o parziale pagamento del corrispettivo, senza preventiva autorizzazione scritta della stessa, comporta l'immediata risoluzione del contratto in essere con le conseguenti responsabilità in sede civile.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 novellato al D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101 e GDPR UE 679/2016.

Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli con sede in Vercelli, Corso M. Abbiate, 21 nella persona del Direttore Generale ivi domiciliato ai fini legali.

Responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico. I dati sono trattati in conformità delle norme vigenti dal personale degli uffici tenuti all'applicazione del regolamento.

I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e/o privati in relazione alle finalità del regolamento.

ART. 12 - ASPETTI FISCALI

L'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli emetterà fattura allo sponsor intestatario del contratto per l'importo corrispondente all'impegno assunto, oltre l'IVA se e in quanto dovuta.

Quando il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione è determinato in prestazioni di servizi o forniture di beni a carico dello sponsor.

ART. 13 - SPESE CONTRATTUALI

Ogni spesa contrattuale inerente e conseguente la stipulazione del contratto di sponsorizzazione è a carico dello sponsor.

ART. 14 – NORME TRANSITORIE

Sono fatti salvi gli eventuali accordi già stipulati, il cui oggetto sia assimilabile a quanto disciplinato dal presente regolamento.

ART. 15 - DECORRENZA

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno di esecutività della deliberazione di adozione.

ART. 16 - CLAUSOLA GENERALE DI RINVIO

Per quanto non espressamente indicato nel contratto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa speciale in materia.

2. ALLEGATI

ALLEGATO 1

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli, di seguito denominata ASL VC (C.F. e P. IVA 01811110020), rappresentata dal Direttore Generale _____ domiciliato, ai fini del presente contratto, presso la sede legale dell'ASL VC – Corso M. Abbiate, 21 – 13100 Vercelli

E

La Società _____, di seguito denominata Società, P.IVA _____ rappresentata dal titolare _____, domiciliato per la carica presso la sede della società _____

STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

L'ASL si impegna a mettere a disposizione della Società i seguenti prodotti pubblicitari previsti dal regolamento aziendale:

PRODOTTO DIMENSIONE / QUANTITÀ UBICAZIONE

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____

Art. 2

L'ASL valuta a proprio insindacabile giudizio il contenuto, le finalità e le modalità di presentazione dei servizi e/o prodotti oggetto di promozione pubblicitaria, acquisendo il parere preventivo, nei casi previsti, del Comitato Etico di Garanzia aziendale.

Art. 3

La Società si impegna a rispettare pienamente quanto contenuto nel Regolamento per le sponsorizzazioni vigente presso l'ASL rispondendo direttamente in ogni sede ed assumendosene le responsabilità conseguenti, della veridicità e legittimità dei messaggi pubblicitari in oggetto, sollevando l'ASL da qualsiasi responsabilità rispetto ad ogni eventuale contenzioso dovesse venire intrapreso da potenziali acquirenti dei servizi/prodotti proposti.

Art. 4

In nessun modo ed a nessun titolo possono rientrare tra gli oggetti di promozione pubblicitaria sostanze classificate come farmaci o articoli in contrasto od in conflitto di interessi con le finalità istituzionali dell'ASL, secondo quanto previsto dal regolamento in vigore.

Art. 5

L'uso improprio del logo e del nome dell'ASL a qualsiasi scopo, comporta l'immediata decadenza del contratto in essere. L'ASL ha la facoltà di chiedere di indicare sui prodotti oggetto di pubblicità una comunicazione ai cittadini che specifica il fatto che l'ASL non promuove i prodotti oggetto di

pubblicità, bensì accoglie la pubblicità medesima unicamente con l'obiettivo di reperire risorse economiche aggiuntive, senza entrare nel merito delle promozioni di che trattasi.

Art. 6

La Società si impegna a versare all'ASL la somma complessiva di € comprensiva di IVA, entro 60 giorni dal ricevimento dall'ASL della relativa fattura, direttamente sul c/c bancario in essere presso la Tesoreria dell'Azienda Sanitaria. All'atto della fatturazione l'ASL si impegna ad indicare sulla fattura stessa la dichiarazione "spese di pubblicità" (D.L. 74/92) al fine di consentire alla Società stessa l'applicazione dei previsti benefici fiscali.

Art. 7

Il presente contratto ha validità dal al; non è previsto il tacito rinnovo contrattuale; ulteriori eventuali sponsorizzazioni saranno oggetto di specifico atto di approvazione.

Art. 8

Per quanto non previsto nel presente contratto si intendono richiamate le norme generali sui contratti (art. 1323 C.C.) ed in particolare sui contratti di pubblicità bilaterale a prestazioni corrispettive. In ogni caso l'ASL declina ogni responsabilità, anche per eventuali atti vandalici, rispetto alla custodia e manutenzione dei supporti pubblicitari e dei beni di qualsivoglia tipo utilizzati per fini pubblicitari.

Art. 9

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131. Le eventuali spese di bollo e di registrazione sono a carico della Società.


Art. 10

Per qualsiasi divergenza o inadempienza contrattuale è competente il Foro di Vercelli.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Società _____ Vercelli, _____

Per l'Azienda Sanitaria _____ Vercelli, _____

 A.S.L. VC Azienda Sanitaria Locale di Vercelli	MODULO	Scheda sponsor (URP.MO.3002.mn).doc
		pag13

ALLEGATO 2

SCHEDA SPONSOR

(Dichiarazione di manifestazione di volontà a stipulare un contratto di sponsorizzazione con l'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli)

L'AZIENDA/DITTA _____
 Sede: Via _____ n° _____
 Comune: _____
 Recapito telefonico: _____ e-mail _____
 Partita IVA _____ C.F. _____
 Nominativo firmatario del contratto _____
 Legale Rappresentante Titolare Altro _____

Richiede all'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli l'acquisizione dei seguenti prodotti pubblicitari:

- *Descrizione del bene, servizio, lavoro, attività o prestazione che si intende sponsorizzare nonché gli spazi pubblicitari di interesse nell'ambito delle opportunità offerte*

- *Corrispettivo della sponsorizzazione con specifica dichiarazione di disponibilità ad erogare il contributo previsto nei termini e secondo le modalità indicate*

Dichiara inoltre di accettare le condizioni previste dallo specifico avviso e le disposizioni del presente regolamento nonché si impegna a sottoscrivere conforme contratto di sponsorizzazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Società _____ Vercelli, _____

Per l'Azienda Sanitaria _____ Vercelli, _____

Stesura:	Verifica:	Autorizzazione:	Emissione:
C. Taliano URP - Aprile 2023	E. Colombo Responsabile URP - Aprile 2023	E. Colombo Responsabile URP - Aprile 2023	E. Colombo Direttore Generale - Aprile 2023
<i>QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE VC DI VERCELLI E NON PUÒ ESSERE USATO, O RIPRODOTTO SENZA AUTORIZZAZIONE.</i>			

ASL VC	Regolamento sponsorizzazioni (URP.RE.3001.00).doc	13/14
<i>QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE VC DI VERCELLI E NON PUÒ ESSERE USATO, O RIPRODOTTO SENZA AUTORIZZAZIONE.</i>		

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Ripubblicazione del testo della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", corredato delle relative note
2. Legge 448/98
3. Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)
4. Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74 "Attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole"
5. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi".
6. Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati
7. Decreto legislativo 196/2003 "Protezione dei dati personali"

4. STORIA DELLE MODIFICHE

REV	Data	Descrizione delle modifiche
00	Aprile 2023	Prima emissione